

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 luglio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 2002, n. 789.
Definizione dei criteri di cui alla legge regionale 8/2000, art. 70 «Sostegni economico alle famiglie con pazienti oncologici in trattamento con la multiterapia Di Bella» Pag. 3
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2002, n. 832.
Approvazione del progetto regionale «Azione programmata. Ottimizzazione dell'organizzazione relativa alla donazione ed al prelievo di organi e di tessuti» » 7
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2002, n. 837.
Autorizzazione all'utilizzo della specialità medicinale «Visudyne-verteporfina» (D.M. 5 marzo 2001). Integrazione della deliberazione di Giunta regionale 9376 del 30 dicembre 1997 e successive modificazioni » 19



Regione Lazio
Ufficio del Segretario della Giunta

Munte

Prot. n. 59025

Roma 27 GIU. 2002

Rif.

Allegati

All'Assessorato al
Bilancio, Programmazione e
Risorse Comunitarie
Sede

Al Collegio dei Revisori
dei Conti
Sede

Oggetto: DGR 14.06.02 n. 789.
Rettifica.

Si comunica che la Giunta Regionale, nella seduta del 21 giugno 2002, su proposta dell'Assessore Saraceni, ha rettificato la deliberazione n. 789 del 14.06.02, già trasmessa con nota n. 55414 del 17.06.02, indicando, in luogo della ASL di Latina, la ASL di Rieti quale ASL capofila per la terapia Di Bella.

In allegato alla presente, si trasmette la suddetta deliberazione nel testo rettificato, che sostituisce quella in precedenza inoltrata.

Il Segretario
della Giunta Regionale
(Dr. Adolfo Papi)

18



Regione Lazio
Ufficio del Segretario della Giunta

Minute

Prot. n. 58914.....

Roma 27 GIU. 2002.....

Rif.....

Alligati.....

Direzione Regionale
Servizio Sanitario
Regionale

Sede

Direzione Regionale
Interventi Socio-Sanitari
Educativi per la Qualità
della Vita

Sede

Oggetto: DGR 14.06.02 n. 789.
Rettifica.

Si comunica che la Giunta Regionale, nella seduta del 21 giugno 2002, su proposta dell'Assessore Saraceni, ha rettificato la deliberazione n. 789 del 14.06.02, indicando, in luogo della ASL di Latina, la ASL di Rieti quale ASL capofila per la terapia Di Bella.

In allegato alla presente, si trasmette la suddetta deliberazione nel testo rettificato.

Il Segretario
della Giunta Regionale
(Dr. Adolfo Rapi)

DAC/am

1/3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

14 GIU. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 14 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENT	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Pupi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - SAPONARO -

DELIBERAZIONE N° - 789 -

OGGETTO: definizione dei criteri di cui alla legge regionale 8/2002, art. 70 "Sostegno economico alle famiglie con pazienti oncologici in trattamento con la multiterapia Di Bella"



789 14 GIU. 2002

OGGETTO: definizione dei criteri di cui alla legge regionale 8/2002, art. 70 "Sostegno economico alle famiglie con pazienti oncologici in trattamento con la multiterapia Di Bella"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità di concerto con l'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n. 2041 "Misure di sostegno ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie";

VISTA la legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 ed in particolare l'art. 70 "Sostegno economico alle famiglie con pazienti oncologici in trattamento con la multiterapia Di Bella" che prevede, ai fini di assicurare il sostegno economico alle famiglie con pazienti oncologici in trattamento con la MDB residenti nel territorio della Regione e che versino in condizioni di disagio economico e sociale, lo stanziamento di euro 2.000.000,00 che grava sull'UPB H 41 del Bilancio di Previsione 2002, mediante istituzione di apposito capitolo;

TENUTO CONTO che l'articolo citato prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione definisca:

- i soggetti ammissibili e l'entità del contributo erogabile, tenuto conto dell'intensità degli interventi terapeutici nonché delle condizioni reddituali delle famiglie interessate
- i tempi e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati;
- le modalità di assegnazione dei contributi;

VISTA la L.R. 16 aprile 2002 n. 9 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002", che al capitolo H41526 presenta uno stanziamento di euro 2.000.000,00 finalizzato alla concessione di contributi per il sostegno economico delle famiglie con pazienti oncologici in trattamento con la multiterapia Di Bella;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 8/2002 che consente impegni di spesa nel limite dell'85% dello stanziamento annuo, per cui la disponibilità del suddetto capitolo ammonta ad euro 1.700.000,00.

RITENUTO di individuare come soggetti ammissibili al contributo i pazienti oncologici in trattamento con la MDB, residenti nella Regione Lazio da almeno due anni dalla data del 01/01/2002, il cui reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non sia superiore a 36.152 euro (70 milioni di lire);

RITENUTO che l'entità del contributo, ad integrazione delle spese direttamente sostenute per programmi assistenziali e terapeutici, debba essere determinato in misura non superiore alla spesa sostenuta e documentata e, comunque, fino ad un massimo di 790,83 euro mensili;

CONSIDERATO che la variabilità dei trattamenti in relazione alle condizioni cliniche è direttamente correlata all'entità della spesa e, pertanto, è opportuno commisurare l'entità del contributo alla incidenza della spesa sul reddito;

RITENUTO quindi che il contributo in questione possa calcolarsi secondo la seguente progressione:

W

Incidenza percentuale della spesa sul reddito	Contributo mensile massimo erogabile
Fino al 25%	790,83
Fino al 24%	759,20
Fino al 23%	727,56
Fino al 22%	695,93
Fino al 21%	664,30
Fino al 20%	632,66
Fino al 19%	601,03
Fino al 18%	569,40
Fino al 17%	537,76
Fino al 16%	506,13
Fino al 15%	474,50
Fino al 14%	442,86
Fino al 13%	411,23
Fino al 12%	379,60
Fino al 11%	347,97
Fino al 10%	316,33
Fino al 9%	284,70
Fino al 8%	253,07
Fino al 7%	221,43
Fino al 6%	189,80
Fino al 5%	158,17
Fino al 4%	126,53
Fino al 3%	94,90
Fino al 2%	63,27
Fino al 1%	31,63

W

W

RITENUTO che per i titolari di pensioni al minimo - e per i loro familiari a carico - con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31 (16 milioni di lire), incrementato fino a € 11.362,05 (22 milioni di lire) in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 (un milione di lire) per ogni figlio a carico, il contributo debba essere concesso a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate e comunque fino ad un massimo di € 790,83.

RITENUTO di poter incaricare le singole Aziende Sanitarie Locali di acquisire presso i Distretti Socio-Sanitari di loro competenza, nell'ambito del sistema di servizi integrati con i Comuni del Distretto stesso, secondo il modello gestionale stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 19/4/2002, le domande di contributo da parte degli aventi diritto.

CONSIDERATO che, in fase di prima applicazione dell'intervento, in assenza di dati relativi alla distribuzione tra le varie ASL dei pazienti oncologici in trattamento con la multiterapia Di Bella risulta impossibile quantificare in via preventiva la quota del suddetto fondo disponibile da assegnare ai vari Distretti ASL.

RITENUTO necessario pertanto di assegnare l'intero importo disponibile alla ASL di ^{Rieti} ~~Latina~~ che fungendo da capofila-coordinatrice dell'intervento, si farà carico di acquisire dai vari Distretti, anche delle altre ASL, gli elenchi degli utenti che avranno presentato domanda di contributo con l'indicazione della singole somme spettanti in applicazione dei suddetti parametri nonché della conseguente spesa complessiva, e provvederà direttamente ad assegnare ad ognuno degli aventi diritto la somma dovuta, fino all'esaurimento della somma complessiva disponibile.

W

STABILITO che, qualora la somma disponibile non sia sufficiente per far fronte a tutte le domande ammissibili, si provvederà ad assegnare i contributi sulla base di una graduatoria unica regionale elaborata dalla ASL capofila attribuendo ad ognuno degli aventi diritto somme ridotte percentualmente fino alla misura necessaria imposta dalla disponibilità del fondo;

789 14 GIU. 2002

DATO ATTO che, in presenza di eventuali somme non spese alla fine dell'anno 2002 saranno utilizzate per continuare gli interventi nel 2003.

RITENUTO di poter stabilire che gli aventi diritto potranno produrre apposita domanda di contributo all'ufficio individuato presso il Distretto Socio-Sanitario di residenza entro il **30 ottobre 2002**, corredata della documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza della condizione e dei requisiti prescritti per l'ottenimento del contributo, tenendo presente che saranno accettate richieste relative a spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2002.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente approvate

Il contributo di cui all'articolo 70 della Legge regionale 8/2002 spetta ai pazienti oncologici in trattamento con la MDB, residenti nella Regione Lazio da almeno due anni dalla data del 01/01/2002, il cui reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non sia superiore a 36.152 euro (70 milioni di lire).

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2002.

Il contributo mensile massimo erogabile è di € 790,83 ed è concesso sulla base delle spese sostenute dagli aventi diritto nonché in proporzione alla incidenza di tali spese sulle rispettive capacità reddituali, secondo le seguenti progressioni:

Incidenza percentuale della spesa sul reddito	Contributo mensile massimo erogabile
Fino al 25%	790,83
Fino al 24%	759,20
Fino al 23%	727,56
Fino al 22%	696,93
Fino al 21%	664,30
Fino al 20%	632,66
Fino al 19%	601,03
Fino al 18%	569,40
Fino al 17%	537,76
Fino al 16%	506,13
Fino al 15%	474,50
Fino al 14%	442,86
Fino al 13%	411,23
Fino al 12%	379,60
Fino al 11%	347,97
Fino al 10%	316,33
Fino al 9%	284,70
Fino al 8%	253,07
Fino al 7%	221,43
Fino al 6%	189,80
Fino al 5%	158,17
Fino al 4%	126,53
Fino al 3%	94,90
Fino al 2%	63,27
Fino al 1%	31,63

Per i titolari di pensioni al minimo - e per i loro familiari a carico - con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31 (16 milioni di lire), incrementato fino a € 11.367,95 (22 milioni di lire) in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 (un milione

789 27 GIU. 2002 W

di lire) per ogni figlio a carico, il contributo è concesso a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate e comunque fino ad un massimo di € 790,83.

I Distretti Socio-Sanitari di residenza degli aventi diritto, organizzati come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 471 del 19/4/2002, sono incaricati di provvedere ad acquisire le domande e ad inviarle, previa istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti nonché l'ammontare del contributo spettante in base ai suddetti parametri, alla ASL di Ratina ^{RIETI} che funge da capofila e coordinatrice dell'intervento. W

La suddetta ASL erogherà direttamente a tutti gli aventi diritto le somme ad essi spettanti in base ai parametri stabiliti, fino alla concorrenza del fondo disponibile.

Qualora la somma disponibile non risulti sufficiente per far fronte a tutte le domande ammissibili si provvederà ad attribuire i contributi sulla base di una graduatoria unica regionale redatta dalla ASL capofila, che provvederà ad assegnare ad ognuno degli aventi diritto somme ridotte percentualmente della misura necessaria imposta dalla disponibilità del fondo.

Eventuali somme non spese entro l'anno 2002 saranno utilizzate per continuare gli interventi nel 2003.

Per le suddette finalità la Regione assegna ed eroga anticipatamente ed in unica soluzione alla ASL la somma di euro 1.700.000,00 disponibile sul cap.lo H41526 del Bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2002.

Le erogazioni da parte della ASL in favore degli aventi diritto avvengono in un'unica soluzione.

La ASL di Ratina ^{RIETI} provvederà a rendicontare all'Assessorato alla Sanità le somme spese per le suddette finalità. W

Le Amministrazioni coinvolte garantiscono il rispetto delle vigenti disposizioni sul trattamento dei dati sensibili di natura sanitaria.

Per l'avvio della procedura, gli aventi diritto ai contributi economici presentano alle Amministrazioni suddette un'unica domanda corredata da:

- a) certificazione o autocertificazione relativa al reddito dell'anno precedente e alla residenza;
- a) certificazione del medico curante attestante la condizione patologica dell'interessato e la data di inizio della multiterapia.
- d) documentazione attestante le spese direttamente sostenute per la MDB.

Le spese relative al presente provvedimento fanno carico al cap UPB H 41526 del bilancio 2002 che presenta la disponibilità di euro 1.700.000,00;

Il Direttore Regionale del S.S.R. dell'Assessorato alla Sanità è autorizzato ad impegnare e liquidare, con proprio provvedimento, la suddetta somma alla ASL incaricata.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

ASSISTITO SANITARIO

27 GIU. 2002